

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ABC: AMICI DELLA BIBLIOTECA DI CERVIA”

Articolo 1
Costituzione

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “ABC: Amici della Biblioteca di Cervia”, con sede a Cervia, in via Circonvallazione Sacchetti 111, presso i locali della Biblioteca comunale di Cervia “Maria Goia”, con l'intento di promuovere l'uso della Biblioteca come via di accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione e all'educazione permanente, nello spirito del “Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche”.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. Come Associazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto a eventuali apporti professionali di cui l'Associazione possa avvalersi.

L'Associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

Articolo 2
Finalità

L'Associazione, grazie all'apporto volontario dei propri soci, si propone di promuovere, a favore di tutti i cittadini, la Biblioteca e la lettura come veicoli di socializzazione e di pluralismo

In particolare, intende:

- studiare e proporre iniziative e progetti per favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della Biblioteca nel territorio locale ed extralocale;
- di promuovere la Biblioteca e la lettura come strumenti di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle persone che hanno difficoltà ad accedere ai servizi bibliotecari per impedimenti fisici o cognitivi;
- collaborare attivamente agli interventi che la Biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti, promuovendo l'integrazione e contrastando l'isolamento sociale sempre più diffuso nel territorio;
- valorizzare le competenze dei volontari attraverso periodici interventi formativi gratuiti per rendere più efficace la loro partecipazione alle finalità;
- organizzare manifestazioni, incontri, raccolte fondi e altre iniziative per sostenere l'importanza della Biblioteca come spazio pubblico per la lettura e per la conoscenza reciproca, al fine di rendere la lettura veicolo di socializzazione e occasione di incontro e dialogo tra le persone ;
- sostenere il valore della Biblioteca di Cervia come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva, promuovendo azioni per affermare il corretto uso delle risorse e delle attrezzature, aiutando i cittadini ad assumere comportamenti rispettosi degli altri, del patrimonio bibliografico e strumentale, degli spazi della struttura;
- attivare alleanze virtuose con altri soggetti per promuovere l'uso della Biblioteca come laboratorio di produzione di interventi culturali, atti a diffondere conoscenze e competenze;
- promuovere la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso;
- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini analoghi o complementari.

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione disciplina e regola la propria organizzazione, in modo da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle attività da essa programmate.

Per l'attuazione dei propri fini statutari, l'Associazione promuoverà le più ampie forme di collaborazione attraverso appositi **accordi e convenzioni** con enti pubblici e privati.

Articolo 3 **Soci**

All' Associazione può aderire qualsiasi persona fisica che intenda perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

Coloro che condividono le finalità dell' Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

I soci devono versare all' Associazione, dal momento in cui ne entrano a far parte, una quota annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno o contestualmente al momento dell'ammissione.

Gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o per revoca da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall' Associazione se contravviene alle disposizioni indicate nel presente statuto o in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabili dall'Associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5 Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito (principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile) e ha la durata di 3 anni.

Le cariche sono rinnovabili per un secondo mandato.

Articolo 6 Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti e può deliberare in merito:

- a) definizione dei programmi e degli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione;
- b) approvazione del bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina del Presidente e il Vice presidente;
- e) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
- f) approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto;
- g) questioni di ordine generale attinenti all'attività sociale;
- h) su ogni altro argomento ad essa sottoposto dall'organo direttivo
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni prima mediante affissione presso la sede dell'Associazione (Biblioteca comunale di Cervia) e mediante invito ai soci per posta ordinaria o elettronica.

Le convocazioni devono contenere: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può essere portatore al massimo di una delega. La delega vale solo per ogni singola seduta dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito:

- a) alle modifiche statutarie;
- b) allo scioglimento dell'Associazione;
- c) alla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto sarà necessaria la presenza almeno dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tutte le votazioni dovranno avvenire a voto palese.

Articolo 7 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a **tre** e non superiore a **sette**, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha competenza in merito alla piena attuazione delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) provvede all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia spettante all'assemblea;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione;
- f) predispone i regolamenti statutari da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione;
- g) elegge il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente assegna altri incarichi interni al Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Perché la convocazione sia valida deve essere inviata per via elettronica o per posta ordinaria almeno otto giorni prima della data della convocazione, mediante invito ai consiglieri per posta ordinaria o elettronica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni, in caso di parità, non prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura di un consigliere designato di volta in volta, e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 8 **Presidente**

Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto;

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali e operare su di essi.

Può delegare il potere di firma al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti riguardanti l'attività gestionale interna nonché l'amministrazione economica e finanziaria.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9 **Tesoriere**

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina il bilancio consuntivo e il conto preventivo redigendo apposita relazione scritta all'Assemblea da presentare all'atto dell'approvazione;
- b) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione riferendone all'Assemblea;
- c) esercita la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio sociale e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- d) esperisce controlli annuali sulla gestione contabile dandone relazione all'Assemblea.

Articolo 10 **Risorse economiche e bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

Inoltre concorrono alla formazione del patrimonio tutti i beni comunque acquisiti dall'Associazione. A titolo meramente esemplificativo contributi e donazioni provenienti sia da enti pubblici che da soggetti privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza del disponente, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, rendite di mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo. L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'assemblea.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

Annualmente vi è l'obbligo di redigere e di approvare un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Il rapporto associativo si intende uniforme in quanto le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e, prevedendo per gli associati maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 11
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12
Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra Associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 13
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Articolo 14
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.